

Comune di PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 27.2.2017

OGGETTO: Acquisto licenza per ANPR dalla Ditta Siscom Spa di Cervere (CN)
CIG: zec1d8e938

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.NE GENERALE

Premesso che:

- il CAD ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Interno dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR);
- che il DPCM n. 194 del 10.11.2014 definisce il piano e le modalità per il graduale subentro dell'ANPR alle APR e AIRE tenute dai Comuni, e, in tale contesto, l'ANPR è preliminarmente popolata con i dati INA e AIRE ubicate presso il CNSD (Direzione Centrale dei Servizi Demografici) e il SIE (Sistemi Informatici Elettorali) del Ministero dell'Interno;

Considerato che è obbligatorio procedere al passaggio alla nuova ANPR interfacciando l'anagrafe comunale con la nuova piattaforma informatica;

Visto il preventivo della Ditta Siscom spa, fornitrice del programma "Selene" per la gestione dell'anagrafe comunale, che prevede un pacchetto operativo comprendente la nuova licenza software e le attività necessarie per rendere operativo il servizio demografico nel nuovo contesto, in particolare:

- Fornitura software:
 - Nuova licenza software per la gestione interscambio ANPR realizzato da SISCOM e denominato ANPRsisc;
 - Nuova licenza upgrade Selene gestione anagrafe del comune aggiornato alle nuove modalità operative;
- Installazione:
 - Supporto all'installazione su sistema comunale;
 - Supporto per l'installazione ambiente run time di sicurezza (Agid);
 - Certificati di sicurezza forniti dal Ministero;
- Supporto alla bonifica banca dati:
 - Le funzioni sono già disponibili su software Seletell
 - Allineamento codici fiscali
 - Controllo sui dati anagrafici (elaborazione controlli; analisi delle segnalazioni/anomalie; sistema di risoluzione anomalie guidato)
 - AIRE – Comuni meccanizzati (acquisizione dati da AnagAire; analisi delle segnalazioni/anomalie; configurazione AnagAire come comune meccanizzato);
- Formazione del personale del servizio demografico per l'utilizzo delle nuove modalità operative;
- Fase di test:
 - Supporto per preparazione ambiente di test su server comunale;
 - Popolamento ambiente di test su sistema AGID (creazione file subentro (residenti), trasmissione file su portale web ANPR (residenti); importazione file risposta (residenti), creazione file subentri (AIRE); trasmissione file su portale web ANPR/Risposta (AIRE);
 - Attivazione ambiente di test su sistema AGID;

- Supporto nella fase di pre-subentro;
- Supporto assistenza ticketing e faq

Considerato che detto preventivo è stato richiesto dall'Unione Montana Valsesia per tutti i Comuni aderenti all'Unione stessa che utilizzano i software anagrafici di Siscom Spa, così da poter ottenere un risparmio di spesa, e ammonta ad euro 540,00 oltre IVA per i comuni al di sotto dei 500 abitanti;

Ritenuto di procedere nell'approvazione del preventivo presentato, in considerazione del fatto che l'attività di test e subentro per il Comune di PIODE era da iniziare il 01.02.2017;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura software per l'interscambio di dati dall'anagrafe comunale APR e AIRE alla nuova piattaforma informatica gestita dal Ministero dell'Interno ANPR;

- il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;

Dato atto che:

- l'importo del contratto affidato è di € 658,80 IVA inclusa;

- la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

Visti:

-il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

-il vigente regolamento dei contratti;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, e 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- dato atto che sono stati abrogati gli articoli da 271 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Precisato che, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale: " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.Lgs 50/2016;

Dato atto delle seguenti modifiche introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016, Legge n. 208/2015, in GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70, in tema di acquisti effettuati dagli Enti Locali:

- comma 501 che limita l'obbligo di ricorrere alle Centrali uniche di committenza, anche per i Comuni con meno di 10.000 abitanti, solo per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore superiore a 40.000 euro, e deroga all'obbligo degli acquisti tramite Mepa per beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro;

Visti il redigendo bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;

Preso atto del principio n. 16 della competenza finanziaria contenuto nell'allegato 1 al D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, che dispone che “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza”;

Evidenziato il punto 2 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, il quale specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il preventivo della Ditta Siscom Spa per la fornitura dei software informatici per l'operazione di gestione del nuovo sistema demografico ANPR, pari ad euro 540,00 oltre IVA 22%;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 658,80 IVA compresa, alla voce 01.02.1 del redigendo bilancio di previsione 2017-2019;

Il Responsabile del Servizio
Mollia dr. a A.

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della Spesa (art. 147-bis comma 1 e art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e smei - TUEL).

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla determinazione oggettivata, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ed appone il visto di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, 151 comma 4, nonché dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, lo stesso Responsabile conferma che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra, alla data del medesimo impegno, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

